

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 754)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SEGNI)

col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1959

### Abolizione delle addizionali provinciali e comunali sul reddito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge fa parte di quel complesso di provvedimenti col quale il Governo va attuando con visione organica una politica di concreti interventi a favore dell'agricoltura.

Esso prevede l'abolizione delle addizionali comunali e provinciali sul reddito agrario.

Tale provvidenza, di sostanziale contenuto non mancherà di apportare benefici al settore agricolo.

Art. 1. — La facoltà dei Comuni e delle Province di istituire addizionali alla imposta erariale sul reddito agrario è stata introdotta, dal 1 gennaio 1946, con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18

febbraio 1946, n. 100. Anteriormente, era espressamente sancito il divieto di sovrapposizione sul reddito agrario a favore dei Comuni, delle Province e delle Camere di commercio (articolo 2 del regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16).

Nel quadro della cennata politica di alleggerimento in favore dell'agricoltura, si ritiene di normalizzare il settore dell'imposizione sul reddito agrario, con il ritorno al sistema di contenimento dei prelievi in vigore anteriormente al 1 gennaio 1946. Ciò corrisponde, del resto, ai criteri generali seguiti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, essendo pacifica la natura mobiliare del reddito agrario, ancorchè accertato

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

col sistema catastale. È noto, così, che nessuna facoltà di sovrainposizione sussiste per i redditi classificati nelle categorie A e C/2, mentre, per le categorie B e C/1, la legge disciplina precisamente le aliquote delle imposizioni locali.

Le supercontribuzioni applicate sulle addizionali locali al reddito agrario, in misura anche ragguardevole, specie se raffrontate alle tenui aliquote di base pari al 5 per cento a favore delle Province e dei Comuni, hanno accentuato l'onerosità dei prelievi, con riflessi altresì su coloro che partecipano alla ripartizione del reddito, verso i quali il proprietario e possessore del fondo ha diritto di rivalsa (articolo 4 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589).

Naturalmente, non si è mancato di considerare che l'abolizione delle addizionali in parola dovrebbe procedere in parallelo col blocco delle supercontribuzioni alle sovrim-

poste locali sui redditi dominicali dei terreni.

Ma di questa materia è già investito il Parlamento (atto del Senato n. 146, articolo 6), onde non si è ritenuto di regolarla in questa sede, peraltro più appropriata.

Art. 2. — Per compensare gli enti locali della perdita loro derivante dall'abolizione di addizionali e supercontribuzioni sul reddito agrario, viene prelevata dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata una quota dell'1 per cento per un fondo destinato a ripianare la perdita netta di entrata subita da ciascun Comune e pari quota dell'1 per cento per un fondo destinato a ripianare la perdita netta di entrata subita da ciascuna Provincia.

Beninteso, nulla è innovato per le quote del provento complessivo della detta imposta, attribuite ai Comuni e alle Province con la legge 2 luglio 1952, n. 703 .

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1**

A decorrere dal 1° gennaio 1960, sono abolite le addizionali a favore delle Province e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonché le eventuali supercontribuzioni.

**Art. 2**

A decorrere dal 1° gennaio 1960 e fino al 31 dicembre 1969, oltre alle quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, attribuite rispettivamente ai Comuni ed alle Province con gli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene prelevata una quota dell'1 per cento, per un fondo da ripartirsi come appresso ai Comuni e pari quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso alle Province.

Tali fondi, a disposizione del Ministero delle finanze, sono destinati a compensare la perdita netta di entrate subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione delle addizio-

nali sul reddito agrario e relative eventuali supercontribuzioni, disposta dal precedente articolo.

L'Intendenza di finanza, in base alla media delle riscossioni realizzate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dai conti consuntivi del triennio 1957-1959, determina la somma spettante ad ogni ente e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residue affluiranno al bilancio dello Stato.

Nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento dell'imposta generale sull'entrata rispettivamente spettanti ai Comuni ed alle Province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

**Art. 3**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con l'aumento del gettito derivante dall'applicazione della legge concernente «nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata».